

di Franco Pozzi

La nuova fiscalità internazionale

83

Alla luce degli scenari delineati dal Covid-19, cambia il volto delle relazioni commerciali e finanziarie. Auspicabile un intervento dell'Ocse per evitare distorsioni

L



L'emergenza Covid-19 sta avendo nella nostra quotidianità e negli interessi economici un impatto che non potrà essere assorbito nel breve periodo. Sin dal mese di marzo, con il decreto Cura Italia l'attenzione si è concentrata sui provvedimenti di immediata applicazione, dal sostegno finanziario alle imprese alle disposizioni di natura fiscale per far fronte alle esigenze più immediate come il credito d'imposta per le attività di sanificazione e gli sgravi fiscali per le erogazioni liberali volte a fronteggiare l'emergenza. In tale contesto non si possono però dimenticare alcune tematiche di natura sovranazionale, di rilievo anche per le pmi, substrato economico imprescindibile per il sistema Italia. Anche tali realtà nel corso degli ultimi anni hanno delocalizzato la propria attività per esigenze commerciali e produttive volte rispettivamente a un costante monitoraggio dei mercati di sbocco e alla riduzione dei costi di produzione, pur mantenendo l'appel e la qualità del made in Italy. La recessione globale determinata dalla pandemia avrà infatti impatti significativi sulle relazioni commerciali e finanziarie anche nell'ambito di società facenti capo al medesimo soggetto economico. Verosimilmente, ciò avrà effetti non trascurabili



Franco Pozzi, socio dello studio Bisozzi Nobili Piazza.

sui modelli di business e sulle modalità di determinazione dei prezzi applicati tra società del medesimo gruppo che, nel rispetto dei principi di fiscalità internazionale, devono essere determinati alle medesime condizioni che sarebbero pattuite tra soggetti indipendenti al fine di evitare arbitrarie allocazioni di reddito. Dal punto di vista operativo, si tratta di identificare i soggetti del gruppo che debbano farsi carico sia delle contrazioni del fatturato a seguito del lockdown disposto nelle varie giurisdizioni, sia del sopravvenuto sostenimento di costi non ricorrenti (tutela e sicurezza dei lavoratori, costi di sanificazione), ovvero legati ai ritardi nell'esecuzione di contratti e commesse. In tale contesto, il tema maggiormente dibattuto è rappresentato dall'opportunità, in ottica fiscale, che soggetti con un profilo di rischio limitato (distributori/produttori di gruppo) subiscano le conseguenze economiche della pandemia,

senza dimenticare gli interessi divergenti delle amministrazioni finanziarie coinvolte. Altrettanto delicato risulta l'impatto sulla supply chain, che potrebbe determinare oneri di natura straordinaria, con variazioni delle funzioni e rischi all'interno del gruppo, che comporterebbero la necessità di ripensare alle politiche di prezzo. In concreto, è ragionevole ipotizzare che anche la contrattualistica tra società correlate debba essere rivista, tenendo in considerazione i comportamenti che sarebbero adottati tra soggetti indipendenti, valutando l'introduzione di clausole cosiddette mac (*material adverse change*) che potrebbero, in *extrema ratio*, condurre alla risoluzione dei rapporti contrattuali. Su tali aspetti, ormai centrali nell'ambito delle verifiche fiscali, sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore da parte dell'Ocse, che ha già avuto modo di esprimersi su tematiche altrettanto delicate, concernenti gli effetti fiscali che l'emergenza sanitaria potrebbe avere a seguito dell'impatto sulla mobilità delle persone e dei fattori produttivi. L'Ocse si è infatti occupato dell'eventuale sussistenza di una stabile organizzazione in uno stato estero (e dalla conseguente attrazione del reddito dalla medesima ivi generato), ad esempio a seguito del prolungarsi di attività cantieristica o della presenza di persone operanti per conto della casa madre non residente. Analogamente, sono state considerate le tematiche relative alla residenza fiscale delle persone fisiche e delle società, queste ultime influenzate dal luogo di effettiva gestione. In tale contesto, l'Ocse ha rilevato che le limitazioni allo spostamento delle persone fisiche e dei fattori produttivi non dovranno avere ripercussioni nella valutazione della permanenza temporale e nella conseguente potestà impositiva degli stati. **F**